

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2988 del 20/06/2019
Oggetto	D.Lgs n.152/2006 e s.m.i., Parte II, Titolo III-bis - L.R. n.21/2004 e s.m.i. - L.R. n.13/2015 - DGR n.1795/2016 - MARTINI S.p.A. - Autorizzazione Integrata Ambientale n. 1533 del 19/05/2014 rilasciata per lo svolgimento dell'attività IPPC svolta nell'esistente allevamento intensivo di suini (Punto 6.6 lettera b) All. VIII alla Parte II del D.Lgs 152/2006 e smi) sito in comune di Bagnacavallo, località Villanova, Via Viazza Vecchia, 18. Aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3025 del 18/06/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno venti GIUGNO 2019 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: D.LGS n.152/2006 E S.M.I., PARTE II, TITOLO III-BIS - L.R. N.21/2004 E S.M.I. - L.R. N.13/2015 - DGR N.1795/2016 – **MARTINI S.p.A.** - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 1533 DEL 19/05/2014 RILASCIATA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' IPPC SVOLTA NELL'ESISTENTE ALLEVAMENTO INTENSIVO DI SUINI (PUNTO 6.6 LETTERA B) ALL. VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS 152/2006 E SMI) SITO IN COMUNE DI BAGNACAVALLO, LOCALITÀ VILLANOVA, VIA VIAZZA VECCHIA, 18.

AGGIORNAMENTO PER MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AIA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con atto del dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna, è stata rinnovata l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 1533 del 19/05/2014 al gestore **Martini S.p.A.** avente sede legale in comune di Longiano (FC), località Budrio, via Emilia n. 2614 - P.I. 00548890409, per l'esercizio dell'attività IPPC di allevamento intensivo suinicolo (punto 6.6, lettera b, dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi) svolta nell'installazione sita in comune di Bagnacavallo, via Viazza Vecchia n. 18;

VISTA la comunicazione ex art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi trasmessa dal gestore Martini S.p.A. in data 13/02/2019 (acquisita al nostro PG/2019/23477 del 13/02/2019), tramite PEC, riguardante la variazione delle modalità gestionali degli effluenti da utilizzo agronomico effettuato in proprio a cessione totale a terzi di tutti gli effluenti prodotti;

VISTA la comunicazione ex art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi trasmessa dal gestore Martini S.p.A. in data 08/03/2019 (PG/2019/38263 del 8/03/2019) tramite il Portale Regionale AIA-IPPC, riguardante il progetto di installazione di un processo di trattamento primario degli effluenti di allevamento mediante separatore meccanico solido/liquido, da realizzare presso l'installazione IPPC in oggetto;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale" e in particolare il Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e smi in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);
- la *Legge Regionale n. 4/2018* recante la disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti;
- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs n. 59/2005" recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- la Circolare Regionale del 01/08/2008 PG/2008/187404 avente per oggetto "Prevenzione e riduzione dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs 59/05 e della L.R. n. 21/04", la quale fornisce gli strumenti per individuare le modifiche sostanziali e le modifiche non sostanziali delle AIA;

- la Determinazione n. 1063 del 02/02/2011 della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna, avente per oggetto "Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni per i gestori degli impianti e le amministrazioni provinciali per l'invio del rapporto annuale dei dati dell'anno 2010 tramite i servizi del portale IPPC-AIA", la quale individua come strumento obbligatorio per l'invio dei report degli impianti IPPC, da effettuare entro il mese di aprile di ogni anno, il portale IPPC-AIA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 5249 del 20/04/2012 avente ad oggetto: "Attuazione della normativa IPPC - indicazioni per i gestori degli impianti e gli enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale IPPC-AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate";
- il Regolamento regionale 15 Dicembre 2017 n.3 emanato con Decreto di Giunta Regionale n. 209 del 15/12/2017, avente ad oggetto: "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";
- il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)" che introduce modifiche al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 245 del 16/03/2015 recante disposizioni in merito alle tempistiche per l'adempimento degli obblighi connessi alla relazione di riferimento;
- la Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione Europea del 15 Febbraio 2017 che stabilisce le Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 21/02/2017;
- i documenti BREFs, o relativi Draft di revisione, Conclusioni sulle BAT (redatti ed emanati a livello comunitario e presenti all'indirizzo internet <http://eippcb.jrc.es/reference/> adottato dalla Commissione Europea), che prendono in esame le specifiche attività IPPC svolte nel sito in oggetto del presente provvedimento e le attività trasversali, comuni a tutti i settori (principi generali del monitoraggio, migliori tecniche disponibili per le emissioni prodotte dagli stoccaggi, migliori tecniche disponibili in materia di efficienza energetica, ecc...); per le parti non compiutamente illustrate e approfondite dai BREF comunitari, possono essere considerati utili i documenti quali Linee guida (emanate a livello nazionale dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare);
- il Regolamento Regionale 15 dicembre 2017, n. 3 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue"

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. In particolare gli artt. 14 e 16 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 Ottobre 2016*, di approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AIA;
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dall'incaricato del procedimento, individuato per la pratica ARPAE n. 10211/2019, emerge che:

- in data 13/02/2019 (PG/2019/23477 del 13/02/2019) il gestore Martini S.p.A. (P.I. 00548890409) ha trasmesso tramite PEC, ad ARPAE – SAC di Ravenna, la **comunicazione di modifica** dell'AIA n. 1533 del 19/05/2014, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., inerente la modifica della gestione degli effluenti prodotti (liquami) da utilizzo agronomico a cessione a terzi, allegando l'aggiornamento della Comunicazione di Utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, ai sensi della Legge n. 4/2007;

- in data 08/03/2019 (PG/2019/22386 del 11/02/2019) il gestore Martini S.p.A. (P.I. 00548890409) ha trasmesso tramite il Portale Regionale AIA-IPPC, la **comunicazione di modifica** dell'AIA n. 1533 del 19/05/2014, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., relativa all'installazione sita in comune di Bagnacavallo, località Villanova, via Viazza Vecchia n. 18.

L'Azienda propone il seguente intervento riportato in sintesi:

- installazione di un processo di trattamento primario degli effluenti di allevamento mediante separatore meccanico solido/liquido ad alta efficienza;
- riattivazione della vasca "ex-decantazione" da destinare come "vasca di equalizzazione" dei liquami in arrivo all'impianto di trattamento;
- realizzazione di una tettoia per la platea impermeabilizzata esistente (concimaia n. 1);
- realizzazione nuove piantumazioni arboree adiacenti la vasca di equalizzazione e la concimaia n.1;
- la succitata Comunicazione si configura come modifica non sostanziale che richiede l'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi delle disposizioni impartite dalla Regione Emilia Romagna con la Circolare Regionale del 01/08/2008 PG/2008/187404;
- il progetto non ricade nell'ambito di applicazione della procedura definita dall'art. 6, comma 9, del TUA nei casi previsti dalla L.R. 4/2018, in quanto escluso dai casi previsti al punto A.2.10 dell'Allegato A2, e al punto B.2.5 dell'Allegato B2;
- il progetto proposto risulta in linea con le migliori tecniche disponibili adottabili per i sistemi di trattamento degli effluenti previste dal Documento BAT Conclusions, e finalizzate all'abbattimento delle emissioni di azoto, fosforo, odori e agenti patogeni nell'aria e nell'acqua nonché per agevolare le attività di stoccaggio e spandimento;
- a seguito della valutazione della documentazione allegata alle succitate comunicazioni di modifica dell'AIA, si è reso necessario richiedere ulteriori informazioni e documentazione integrativa, per cui questo Servizio ha provveduto con nota PG/2019/48668 del 26/03/2019 a trasmettere al gestore la richiesta di integrazione documentale, la quale ha sospeso i termini del procedimento;
- in data 10/05/2019 è stata acquisita al ns. PG/2019/75371 del 13/05/2019 la documentazione integrativa, ritenuta sufficientemente completa ed esaustiva, rispetto a quanto richiesto da questo Servizio, ai fini del riavvio dei termini del procedimento;
- dalle valutazioni sulla documentazione trasmessa dal gestore emerge che:
 - il trattamento primario degli effluenti suinicoli mediante processo di separatore meccanico solido/liquido è considerato una tecnica BAT (BAT 19.a – Separazione meccanica del liquame), in quanto applicato in loco e finalizzato alla riduzione delle emissioni di azoto, fosforo, odori e agenti patogeni nell'aria, nonché per agevolare lo stoccaggio e lo spandimento degli effluenti;
 - la tipologia di trattamento meccanico mediante compressione elicoidale dell'effluente, è considerata una tecnica ad alta efficienza, riconosciuta a livello regionale (Allegato I – Tab. 2, Regolamento Regionale n.3/2017);
 - il progetto di realizzazione della tettoia della concimaia n. 1 è considerato un miglioramento della struttura esistente, realizzata con platea impermeabilizzata, dotata di sistema di recupero dei percolati ed acque di sgrondo, convogliati in un primo momento in un pozzetto a tenuta dotato di pompa di sollevamento e avvio al bacino di stoccaggio n. 1;
 - a seguito della realizzazione della tettoia, la platea di stoccaggio della parte solida dell'effluente (in uscita dal trattamento di separazione) avrà caratteristiche costruttive considerate tecniche BAT per la riduzione delle emissioni nell'aria di ammoniaca (Tecnica BAT 14.b – Coprire i cumuli di effluente solido), nel suolo e nelle acque (Tecnica BAT 15.c – Stoccare l'effluente solido su una pavimentazione solida impermeabile con un sistema di drenaggio e un serbatoio per i liquidi di scolo; Tecnica BAT 15.d – Struttura avente capacità sufficiente per conservare l'effluente solido durante i periodi in cui lo spandimento agronomico non è possibile);
 - la vasca di equalizzazione del liquame (vasca n. 11 in riferimento alla Planimetria Allegato E – Capannoni e Strutture, datata 01/03/2019), realizzata in cemento, è da considerarsi vasca di trattamento liquami, in quanto dotata di mixer sommerso per l'omogeneizzazione dei reflui in arrivo dalle due stazioni di rilancio, quale fase precedente al trattamento di separazione meccanica (grigliatura meccanica a compressione elicoidale), pertanto esclusa dal conteggio del volume utile di stoccaggio liquami;
 - in merito alla matrice "Emissioni in atmosfera", la valutazione sulle emissioni di ammoniaca effettuata utilizzando il programma Erica della Regione Lombardia dimostra un lieve miglioramento del livello emissivo con diminuzione da 20,9 t/anno a 20,4 t/anno di NH₃ dalla fase di stoccaggio.

Per quanto riguarda le emissioni di ammoniaca, si evidenzia che il documento BAT Conclusions non fissa limiti prescrittivi (BAT-AEL) per il parametro Ammoniaca (come NH₃) derivante dalla fase di stoccaggio dei liquami. Tale limite emissivo è da ricondurre alle emissioni derivanti dalla sola fase di stabulazione, di cui si rimandano le valutazioni nella procedura di Riesame dell'AIA;

Il contributo emissivo derivante dalla fase di spandimento, a seguito della cessione dell'intera quota di effluenti prodotti a ditta terza per le attività agronomiche, non verrà più conteggiato nella stima delle emissioni globali dall'intera installazione. Tuttavia, nonostante tale attività non venga più svolta dal gestore, viene comunque agevolata dall'introduzione dell'impianto separatore, che permette un miglioramento nel contributo emissivo nella fase di spandimento.

- in merito alla matrice “Emissioni odorigene” si evidenzia l'assenza nel tempo di esposti e lamentele, e si tiene conto delle opere messe in atto dal gestore finalizzato al contenimento e abbattimento delle emissioni odorigene dalle varie fasi di allevamento, in adempimento anche alle disposizioni del PAIR2020: adozione dieta alimentare, rimozione frequente e rapida dei liquami, applicazione norme benessere animale, progetto barriere vegetali di nuova realizzazione oltre alle esistenti, copertura della concimaia di stoccaggio effluente solido. Le valutazioni tecniche legate alla matrice odorigena, in ragione delle presenti considerazioni, si rimandano agli esiti della procedura di Riesame dell'AIA;
- in merito alla matrice “Emissioni acustiche”, si prende atto delle dichiarazioni dell'Azienda inerenti l'inserimento di nuove sorgenti acustiche (n. 1 elettropompa e n. 2 mixer sommersi) relative all'installazione dell'impianto di trattamento dei liquami, dichiarate non significative per il clima acustico attuale verificato tramite valutazione di impatto acustico nel Dicembre 2017 (vedi relazione datata 18/12/2017, allegata all'istanza di riesame PG/2019/8424 del 17/01/2019). Dal momento che sono previste opere di compensazione del clima acustico, tramite il progetto di implementazione della barriera vegetale con piantumazione di alberature adiacenti alla vasca di equalizzazione e in alcuni tratti perimetrali della nuova concimaia, si rimanda l'effettuazione del collaudo acustico alla conclusione delle opere previste.
- dalle valutazioni tecniche sopra riportate, emerge un generalizzato miglioramento delle condizioni attualmente autorizzate dovute all'installazione del trattamento meccanico che permette la separazione liquido/solido dei liquami zootecnici prodotti. Tale processo permette un abbattimento del carico di nutrienti, in particolare azoto e fosforo, già limitati dall'utilizzo di diete alimentari specifiche (tecniche BAT), che comporta inoltre una migliore gestione nella fase di spandimento agronomico (in questo caso effettuata da terzi sulla base dei contratti di cessione stipulati);
- relativamente le considerazioni sulla **classificazione del refluo in uscita dal trattamento** espresse dal gestore nella documentazione tecnica trasmessa in data 10/05/2019, secondo il quale, riprendendo la definizione di liquame riportata nel documento Bat Conclusions, il refluo in uscita dal trattamento solido/liquido di effluenti zootecnici sia da non considerare liquame (rif. *“Considerato quindi che l'effluente liquido che sarà stoccato nei vari depositi non è un liquame, la BAT 16b non è applicabile all'insediamento”* - pag 6 relazione del 10/05/2019 – capitolo 8) si evidenzia che tali considerazioni non sono condivise da questo Servizio in virtù dell'errata traduzione della definizione di “liquame” riportato nel documento BAT Conclusion. La corretta traduzione dal testo originale è *“Feci e urina mescolate o meno con alcuni materiali di lettiera e acqua per dare un letame liquido con un contenuto di sostanza secca fino a circa il 10% che scorre sotto gravità e può essere pompato”*. Inoltre ai sensi del Regolamento Regionale n. 3/2017, art. 2, comma 1, lettera h), il refluo in uscita dal trattamento meccanico è considerato un effluente zootecnico (liquame).

Si evidenzia altresì che nel documento BAT Conclusion, la tecnica BAT n.16 si riferisce ai depositi di stoccaggio liquame in vasche, mentre la BAT n. 17 si riferisce alle vasche in terra di liquame (lagone), per cui il gestore è tenuto a dare evidenza dell'applicabilità delle tecniche per quanto concerne la tipologia di bacino presente in azienda. Nello specifico per le vasche di stoccaggio in cemento, soggette anche alle prescrizioni PAIR2020, l'adeguamento alla norma è da effettuare entro Gennaio 2020, mentre per i bacini di stoccaggio in terra (lagoni) gli adeguamenti sono da realizzare entro il 21 febbraio 2021.

La valutazione tecnica di tali aspetti, tuttavia è oggetto della procedura di Riesame attualmente in corso per cui il parere di questo Servizio resta sospeso fino alla conclusione del procedimento stesso.

- in merito alla produzione e gestione degli effluenti, a seguito della realizzazione dell'impianto di trattamento reflui zootecnici, verrà prodotta dall'insediamento sia effluente palabile sia effluente non palabile (liquame). Tutti gli effluenti saranno gestiti in conformità alle dichiarazioni rese tramite Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti, che dovrà essere aggiornata per quanto riguarda la gestione degli effluenti palabili.

- come stabilito dal Calendario Regionale approvato dalla Giunta della Regione Emilia Romagna con Determinazione n.203060 del 14/12/2017, l'Azienda ha presentato istanza di Riesame entro il termine perentorio del 15/01/2019;
- l'Azienda ha provveduto alla presentazione delle relazioni annuali (Report), contenenti la descrizione delle attività di monitoraggio effettuate e dei relativi risultati, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. parte seconda, titolo III-bis;
- il presente atto si configura come aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 1533 del 19/05/2014;

CONSIDERATO che il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente anche nel caso in cui non vengano esplicitamente riportate o sostituite da prescrizioni del presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i, i termini di conclusione del procedimento per il rilascio di AIA sono fissati pari a 60 giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che:

- ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i, il responsabile del presente procedimento amministrativo è il Collaboratore Tecnico Professionale individuato nella pratica ARPAE della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna;
- ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

DISPONE

1. **di considerare** la modifica proposta dal gestore Martini S.p.A. (P.I. 00548890409) come **MODIFICA NON SOSTANZIALE** dell'AIA n. 1533 del 19/05/2014;
2. **di aggiornare** l'AIA n. 1533 del 19/05/2014 in relazione agli interventi come illustrati nella documentazione allegata alla comunicazione di modifica presentata (PG/2019/38263 del 08/03/2019) e successiva integrazione (PG/2019/75371 del 13/05/2019) ed illustrati in sintesi nelle premesse del presente provvedimento. In particolare:
 - a) *realizzazione impianto di separazione reflui zootecnici solido/liquido: la separazione avviene mediante un sistema di grigliatura meccanica a compressione elicoidale ad alta efficienza installato sotto la tettoia (di nuova realizzazione) della concimaia n. 1, in modo da scaricare per gravità la frazione solida all'interno della concimaia. Per ottenere un funzionamento più omogeneo, i liquami vengono in un primo momento convogliati alla vasca di equalizzazione dotata di mixer sommerso e pompa di sollevamento che li avvia al separatore. La frazione liquida in uscita dal separatore sarà poi inviata al bacino di stoccaggio n.1. Il funzionamento dell'impianto di trattamento viene dettagliato nella documentazione tecnica trasmessa in data 10/05/2019 (PG/2019/75371 del 13/05/2019);*
 - b) *realizzazione della tettoia di copertura della concimaia n.1: la tettoia copre tutta la platea esistente impermeabile, al di sotto della quale viene installato il separatore meccanico. La platea è già dotata di un pozzetto a tenuta di raccolta percolati che li avvia al bacino di stoccaggio n. 1 tramite pompa di sollevamento;*
 - c) *piantumazione di nuova barriera vegetale/alberature ad alto fusto intorno al deposito di effluenti solidi (concimaia n.1) e in adiacenza alla vasca di equalizzazione, come da planimetria trasmessa in data 10/05/2019 – All. 5 Planimetria sorgenti odorogene;*
 - d) *variazione della gestione effluenti da utilizzo agronomico in proprio a cessione a terzi della quota totale dei reflui prodotti (palabili e non);*
3. **di stabilire** che il gestore, potrà attivare l'impianto di trattamento solo a seguito della comunicazione della **data di fine lavori** inerenti gli interventi elencati al succitato punto n.2, lettera a, lettera b e lettera c dichiarando altresì la data di messa in esercizio dell'impianto. La comunicazione va trasmessa tramite PEC ad ARPAE - SAC di Ravenna;
4. **di stabilire che** dovrà essere presentato l'aggiornamento della Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti secondo le modalità e tempistiche definite dalla normativa settoriale, a seguito dell'attivazione dell'impianto di trattamento;
5. **di dare atto che** le valutazioni inerenti l'applicabilità delle BAT relative le emissioni da stoccaggio di liquame, saranno espresse da questo Servizio nell'ambito della procedura di Riesame dell'AIA, avviato in data 15/01/2019 e attualmente in corso;

6. **di stabilire che, entro 3 mesi dalla data di fine lavori, dovrà essere trasmessa una perizia di collaudo acustico**, firmata da tecnico competente in acustica e iscritto all'albo, redatta secondo le norme tecniche di settore (UNI 11143-5), completa dei rilievi fonometrici aggiornati sulla rumorosità prodotta dalle apparecchiature e dall'attività. In particolare dovrà essere riportata la caratterizzazione acustica in emissione delle specifiche sorgenti sonore o, quanto meno, in base alla specificità di queste se vi è una ripetizione plurima delle medesime sorgenti (vedi gruppi identici di ventilatori).

I rilievi della verifica dovranno essere confrontati con i limiti di classe acustica della classificazione acustica dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna (Comune di Bagnacavallo). Dovrà essere data comunicazione ad ARPA almeno **15 giorni** prima dell'inizio di ogni misurazione, per ottemperare quanto previsto dall'art. 29-sexies comma 6) e art. 29-decies del D.Lgs. n. 152/06;

7. **di confermare** tutte le restanti condizioni e prescrizioni impartite con provvedimento n. 1533 del 19/05/2014;
8. **di mantenere fissato il termine di validità della autorizzazione n. 1533 del 19/05/2014 al 19/05/2024**, ai sensi del D.Lgs n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs n. 46/2014, fatta salva la facoltà di questa Agenzia di avviare di sua iniziativa un riesame alla data del previsto rinnovo;
9. **di trasmettere**, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di AIA al SUAP territorialmente competente per la comunicazione al gestore interessato.

Copia del presente provvedimento è altresì trasmesso, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune e all'Azienda USL della Romagna – Servizio Veterinario, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;

10. **di rendere noto che**, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2 e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e s.m.i., copia dell'AIA (e di qualsiasi suo successivo aggiornamento) è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito web istituzionale di questa Agenzia (www.arpa.emr.it) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, piazza dei Caduti per la Libertà n. 2;
11. **di dare atto** che, contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza;

DICHIARA che:

12. il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.